

STATUTO

Consorzio di difesa delle produzioni intensive della provincia di Foggia



**CONDIFESA
FOGGIA**

TITOLO I

COSTITUZIONE – SEDE – DURATA - SCOPI

ART. 1

È costituito un Consorzio di imprenditori agricoli con la denominazione “CONSORZIO DI DIFESA DELLE PRODUZIONI INTENSIVE DELLA PROVINCIA DI FOGGIA” con sede in Foggia in Piazza Padre Pio nuovo palazzo Caccavo scala B.

Il Consorzio ha la forma giuridica di associazione persona giuridica di diritto privato.

ART. 2

La durata del Consorzio è fissata fino al 31 dicembre 2030 e può essere prorogata una o più volte con deliberazione dell'Assemblea.

ART. 3

Il Consorzio ha per scopo l'attuazione di iniziative volte ad attenuare i danni economici conseguenti agli eventi calamitosi e la protezione della produzione agricola dalle avversità di qualsiasi natura; ed in particolare la difesa attiva, ancorché a carattere sperimentale, e la difesa passiva delle produzioni agricole dei soci dalle avversità meteorologiche e dalle calamità naturali, contro la grandine, le gelate, le brinate, la siccità, da realizzarsi con ogni strumento a sua disposizione, comprese, tra l'altro, strutture, fitopatie ed epizoozie, come previsto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni e integrazioni, e da altre specifiche disposizioni legislative non abrogate dal suddetto decreto legislativo, nonché dalle leggi regionali in materia e loro eventuali modifiche e/o integrazioni e da regolamenti comunitari, nazionali e regionali, comprese quelli rivolti ad iniziative mutualistiche di assicurazioni e di lotta antiparassitaria, organizzata e/o eseguita sotto il controllo del Comitato Tecnico con la collaborazione di Esperti.

Nell'ambito dei suoi fini istitutivi provvede inoltre all'assistenza tecnica a favore dei propri soci al fine di promuovere il miglioramento delle loro produzioni agricole con particolare riguardo a tutte le produzioni praticate nella provincia.

Per la realizzazione degli scopi, il Consorzio provvede:

- a)** alla eventuale costituzione di uno speciale Comitato Tecnico, coadiuvato da un gruppo di esperti;
- b)** alla realizzazione di Piani Agrometeorologici e fitopatologici per la conoscenza e la prevenzione delle avversità meteorologiche e naturali e l'attuazione della lotta, diretta o indiretta, alle malattie delle piante mediante l'impiego di tutti i mezzi che la moderna tecnologia consente, anche con convenzioni con le Associazioni dei produttori;
- c)** alla tenuta di corsi professionali;
- d)** allo studio di nuove varietà nel campo della viticoltura, olivicoltura, frutticoltura e di tutte le altre colture praticate nella provincia;
- e)** alla lotta biologica contro le malattie delle piante;
- f)** alla prevenzione delle malattie delle piante attraverso la sorveglianza dei vivai;
- g)** alla divulgazione delle attività svolte;
- h)** alla partecipazione allo studio ed alla realizzazione di attività sperimentali o divulgazione dei relativi risultati tecnico-economici;
- i)** allo svolgimento di ogni iniziativa che direttamente o indirettamente sia utile al perseguimento delle finalità del Consorzio;
- l)** all'esercizio di tutte quelle attività che la U.E., lo Stato, la Regione, la Provincia, i Comuni e le Associazioni o altri Enti ritenessero opportuno affidare in ottemperanza a leggi, regolamenti, disposizioni comunitarie, statali, regionali, ed alla stipula di relative convenzioni nonché a ricevere dagli stessi compiti delegati;
- m)** al ricorso a forme assicurative, coerentemente con quanto disposto dal decreto legislativo 102/2004, mediante contratti da stipulare, anche dallo stesso Consorzio in nome e per conto dei soci qualora essi non vi provvedano direttamente, con società di assicurazione autorizzate.

Il Consorzio può stipulare accordi e convenzioni con le corrispondenti articolazioni provinciali delle Organizzazioni professionali maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti nel CNEL, per la fornitura da parte delle stesse di servizi e/o strutture.

ART. 4

Il Consorzio aderisce all'Associazione Nazionale dei Consorzi di Difesa costituita ai sensi dell'art. 11 della Legge 15-10-81 n. 590 e riconosciuta con decreto del Ministero dell'Agricoltura, nonché all'Associazione Regionale dei Consorzi di Difesa della Puglia prevista ai sensi dell'art. 11 della Legge Regionale 11-5-1990 n. 24 e riconosciuta con Decreto del Presidente della Regione Puglia.

TITOLO II

ART. 5

Il numero dei soci è illimitato. Hanno diritto all'ammissione a soci tutti gli imprenditori agricoli, di cui all'art. 2135 c.c.. Hanno altresì diritto all'ammissione le Cooperative, gli Organismi Associativi ed i Consorzi purché costituiti da imprenditori agricoli, che non facciano già parte di altri organismi similari, salvo il diritto di opzione.

ART. 6

L'aspirante socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione, precisando:

- a)** cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio;
- b)** ubicazione ed estensione del fondo o dei fondi e titoli in virtù dei quali essi sono condotti;
- c)** estensione delle varie colture, produzioni normali ottenibili, eventuale consistenza patrimonio zootecnico.

Se l'istanza è proposta da persona giuridica deve altresì indicare:

- d)** la ragione sociale, la sede;
- e)** la qualifica della persona che sottoscrive l'istanza;
- f)** il provvedimento dell'organo competente a deliberare la proposizione della domanda e l'assunzione delle obbligazioni conseguenti all'eventuale accoglimento della stessa.

Con la domanda l'aspirante socio deve dichiarare di assumere i seguenti obblighi:

- 1.** impegno al versamento della quota di ammissione, determinata annualmente dall'Assemblea;

- 2.** impegno al versamento, limitatamente alla difesa passiva, dei contributi annui a norma dell'art. 18, sulla base dei prezzi unitari di mercato alla produzione definiti annualmente dall'ISMEA e stabiliti, su proposta dell'ISMEA, dalla decretazione ministeriale;

- 3.** impegno al versamento, limitatamente alla difesa attiva, del contributo annuo in rapporto all'estensione della superficie protetta;

- 4.** impegno ad osservare le norme del presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di chiedere all'aspirante socio ulteriori informazioni e l'esibizione dei documenti comprovanti la legittimità della domanda ed il possesso dei titoli e dei requisiti dichiarati.

ART. 7

Il Consiglio di Amministrazione comunica all'aspirante socio la sua motivata decisione sulla domanda di ammissione entro il termine di quaranta giorni; decorso lo stesso termine senza che il Consiglio di Amministrazione si sia pronunciato, la domanda si intende accolta.

Avverso il provvedimento di elezione della domanda è dato ricorso al Presidente della Giunta Regionale nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione.

La decisione di accoglimento del ricorso ha la stessa efficacia del provvedimento di ammissione deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 8

Il nuovo socio è tenuto a versare l'importo della quota di ammissione nella misura determinata dall'Assemblea per un importo non superiore a venticinque,82 euro, entro un mese dalla comunicazione del provvedimento di ammissione o dalla decisione della Giunta Regionale.

Nel caso di inosservanza, il provvedimento o la decisione si intendono annullati ad ogni effetto.

Le somme versate a titolo di quota di ammissione non sono ripetibili.

ART. 9

Nel caso di morte di un socio il rapporto associativo può continuare con aventi causa, a condizione che questi siano in possesso dei requisiti per l'ammissione.

Gli aventi causa debbono designare il loro rappresentante entro il termine di 120 giorni.

ART. 10

Oltre nei casi previsti dalla Legge, può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trova più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta al Consiglio di Amministrazione deliberare in merito al recesso di cui ai punti a) e b).

ART. 11

Oltre che nei casi previsti dalla Legge, può, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, essere escluso il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti che aveva all'atto dell'adesione;
- b) che per tre anni di seguito non abbia aderito all'attività di difesa passiva o assicurativa attraverso il Consorzio;
- c) che, con l'inosservanza degli obblighi assunti o con la propria condotta, reca danno morale o materiale al Consorzio.

TITOLO III

PATRIMONIO SOCIALE - BILANCIO

ART. 12

La gestione contabile del Consorzio è disciplinata da direttive ministeriali.

Essa deve prevedere, comunque, la tenuta di una contabilità separata per i contributi, associativi e pubblici, nonché per le iniziative mutualistiche.

ART. 13

Il patrimonio è costituito:

- a) dalle quote di ammissione;
- b) dai contributi dello Stato, Regione e Enti pubblici per il funzionamento del Consorzio e per l'attività difesa passiva e difesa attiva;
- c) dai contributi annui per la difesa passiva e per la difesa attiva;
- d) dagli eventuali avanzi di gestione ai sensi dell'art. 15;
- e) dalle donazioni di beni patrimoniali che saranno effettuate in favore del Consorzio da parte di Enti pubblici e da parte di privati;
- f) da un fondo per iniziative mutualistiche.

ART. 14

L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio preventivo accompagnato da una relazione illustrativa dell'attività da svolgere.

Il bilancio preventivo è sottoposto alla approvazione dell'Assemblea in coincidenza con l'approvazione del bilancio consuntivo. Eventuali variazioni al bilancio preventivo determinate da differenti erogazioni dei contributi da parte della Regione saranno approvate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Alla fine di ciascun esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del Bilancio Consuntivo da sottoporre all'Assemblea dei soci. Provvede pure alla compilazione di una relazione illustrante l'attività svolta durante l'esercizio.

ART. 15

Gli avanzi netti della gestione ordinaria non sono ripartibili fra i consorziati. Il Consiglio di Amministrazione ne potrà destinare una parte non superiore al 50% per iniziative di carattere mutualistico o per miglioramenti alle strutture tecniche del Consorzio.

TITOLO IV

ORGANI SOCIALI

ART. 16

Sono organi del Consorzio:
 l'Assemblea generale dei soci;
 il Consiglio di Amministrazione;
 il Comitato esecutivo;
 il Presidente;
 il Direttore;
 il Collegio Sindacale;
 il Collegio dei Proviviri.

ART. 17

L'Assemblea è costituita dai soci che risultano iscritti nel libro dei soci al 31 dicembre dell'anno solare precedente e che nei tre anni precedenti la data dell'Assemblea abbiano aderito, almeno per una volta, all'attività di difesa passiva o assicurativa attraverso il Consorzio.

L'Assemblea generale è preceduta da assemblee parziali, convocate dal Consiglio di Amministrazione. La determinazione delle località è fatta dal Consiglio di Amministrazione, secondo un criterio di equilibrata ripartizione territoriale del numero dei soci.

Le assemblee parziali, convocate ogni tre anni in occasione della scadenza del mandato del Consiglio di Amm.ne, presiedute dal Presidente del Consorzio o da un suo delegato, eleggono a scrutinio segreto, col sistema proporzionale, un delegato per ogni venti soci intervenuti in persona o per delega all'assemblea; se il numero dei votanti non sia un esatto multiplo di venti ed il resto superi i dieci, viene eletto un delegato anche per questo resto.

Ogni delegato eletto rappresenta venti voti.

L'Assemblea generale è composta dai delegati eletti nelle medesime assemblee parziali, che precedono l'Assemblea generale nella quale si provvede al rinnovo degli Organi sociali.

Ogni delegato deve intervenire personalmente all'assemblea generale. Nelle assemblee parziali ciascun socio ha diritto ad un solo voto e può rappresentare, per delega scritta, altri soci fino ad un massimo di quattro.

Le persone giuridiche, sono rappresentate nelle assemblee parziali dal proprio Presidente o vice Presidente, ovvero da un socio al quale sia stata rilasciata apposita delega.

Per l'elezione del delegato valgono le norme previste per la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione in quanto compatibili e applicabili, ed anche l'eventualità che se entro il termine fissato non sia stata presentata nessuna lista il Presidente predisporrà lui stesso la lista da sottoporre all'Assemblea dei soci.

Le Assemblee parziali devono essere tenute almeno otto giorni prima della data dell'Assemblea generale.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, generale o parziale, è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne esercita le funzioni, mediante avviso da affiggere nella località determinata dal Consiglio di Amministrazione o da comunicarsi a ciascun socio a mezzo lettera da spedire 15 giorni prima dell'adunanza.

L'avviso deve indicare gli argomenti da trattare e la data dell'eventuale seconda convocazione.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea generale è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti altresì tutti gli amministratori ed i sindaci effettivi.

ART. 18

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata ogni anno normalmente entro il 30 giugno e quante altre volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario o ne sia fatta motivata richiesta scritta dal Collegio dei Sindaci o da almeno un quinto dei soci.

È di competenza dell'Assemblea ordinaria:

- a)** approvare i bilanci della gestione;
- b)** eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale, determinando per questi ultimi gli emolumenti, e del Collegio dei proviviri;
- c)** determinare l'importo dei gettoni di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione;

d) determinare annualmente le quote di ammissione, il contributo per la difesa attiva in rapporto all'estensione della superficie protetta nonché il contributo per la difesa passiva. Il contributo per la difesa passiva sarà determinato in relazione alla tariffa convenuta con le Società al netto del contributo dello Stato e alle spese sostenute per gestire le convenzioni sottoscritte;

e) deliberare le forme di difesa attiva e passiva o di intervento da adottarsi e gli strumenti di attuazione anche mediante stipulazione di contratti con Società di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo grandine e altre avversità;

f) deliberare sugli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge o dallo statuto o ad essa sottoposti dal Consiglio di Amministrazione;

È di competenza dell'Assemblea straordinaria deliberare le modificazioni dello statuto sociale.

ART. 19

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è valida in prima convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza assoluta dei soci; in seconda convocazione, che potrà avvenire anche nello stesso giorno fissato per la prima convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati.

Le deliberazioni sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentati.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita soltanto con la presenza o la rappresentanza di almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto per le sole deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione del Consorzio, il trasferimento di esso e lo scioglimento del Consorzio.

ART. 20

Le Assemblee, sia ordinarie che straordinarie, sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente e nel caso di impedimento di quest'ultimo da persona designata dal Presidente. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Quelle dell'Assemblea straordinaria devono risultare da verbale redatto da notaio.

ART. 21

Le deliberazioni dell'Assemblea sono vincolanti per tutti i soci, anche non presenti o rappresentati o dissenzienti.

ART. 22

Il Consiglio di Amministrazione è composto di 12 membri eletti dalla Assemblea e scelti fra i soci e più uno nominato dall'Ente Regione ai sensi dell'art. 4 Legge regionale 3 febbraio 1982 n. 9.

Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione, durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

Nella prima riunione che ha luogo dopo l'Assemblea che lo ha eletto, il Consiglio di Amministrazione elegge il Presidente e i 2 Vice Presidenti e il Comitato Esecutivo.

Il Direttore partecipa alle riunioni del Consiglio con voto consultivo.

Al Consiglio di Amministrazione possono essere chiamati a partecipare i rappresentanti delle Organizzazioni agricole più rappresentative con voto consultivo.

ART. 23

Lo svolgimento delle Assemblee parziali, generali ordinarie e straordinarie, viene disciplinato dal seguente regolamento:

REGOLAMENTO ELETTORALE

Punto 1 – A norma dell'art. 17 dello statuto, l'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne esercita le funzioni, mediante avviso da affiggersi nell'albo istituito presso la Sede del Consorzio o da comunicarsi a ciascun socio a mezzo semplice avviso da spedirsi almeno 15 giorni prima dell'adunanza.

Punto 2 – L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti da trattare, l'indicazione del luogo, giorno ed ora.

Nello stesso avviso dovrà essere indicata la data o anche l'ora per l'eventuale seconda convocazione. La seconda convocazione può essere fissata anche nello stesso giorno.

Punto 3 – Per l'elezione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri, possono essere presentate liste sottoscritte da almeno l' 1% dei soci aventi diritto al voto, con un minimo, in ogni caso, di n. 100 soci; la lista deve contenere la dichiarazione di accettazione da parte dei candidati.

Le liste debbono essere presentate non più tardi di cinque giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione.

Le liste debbono indicare nome, cognome e domicilio di ciascun candidato e non possono contenere un numero di candidati superiore a quello dei seggi da assegnare.

Punto 4 – Qualora nell'Assemblea siano state votate più liste, i seggi del Consiglio di Amministrazione sono attribuiti nella misura di due terzi alla lista che ha riportato il maggior numero di voti ed il restante terzo alla lista che segue nell'ordine dei voti riportati o suddividendo i seggi in proporzione alle due liste che seguono nell'ordine dei voti riportati.

Punto 5 – In caso di presentazione di una o più liste, il socio potrà indicare la sua preferenza alla lista senza cancellature o aggiunte. Si considereranno eletti i primi candidati nella lista fino alla concorrenza dei consiglieri eleggibili per quella lista scorrendo l'ordine di indicazione numerica dei candidati della lista stessa.

Punto 6 – Il seggio elettorale è presieduto dal Presidente del Consorzio o da un suo delegato, il quale nominerà un segretario che potrà anche non essere socio, e si farà assistere da due o più scrutatori, scelti possibilmente tra i presentatori di liste.

Punto 7 – Eventuali reclami contro le liste debbono essere presentati al Presidente del seggio prima dell'inizio delle operazioni di voto. Il seggio elettorale deciderà seduta stante, a maggioranza di voti, in ordine ai reclami presentati.

Il segretario ha voto consultivo.

Punto 8 – Sono ammessi al voto i soci che risultano iscritti nel libro dei soci al 31 dicembre dell'anno solare precedente e che nei tre anni precedenti la data dell'Assemblea abbiano aderito, almeno per una volta, all'attività di difesa passiva o assicurativa attraverso il Consorzio.

A richiesta del Presidente debbono presentare un documento d'identificazione.

Ciascun socio avente diritto al voto può farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta.

Un socio non può rappresentare più di altri quattro soci, oltre alle ragioni proprie.

Punto 9 – Il seggio elettorale decide a maggioranza di voti sopra ogni contestazione che dovesse sorgere in merito alla votazione e alle relative operazioni. Il segretario ha voto consultivo.

Punto 10 – Quando la nomina di qualche consigliere sia riconosciuta nulla oppure se qualche consigliere validamente eletto comunica espressamente di rinunciare alla carica, resta eletto il candidato della lista che segue nella indicazione numerica della lista stessa.

In caso di unica lista, il Consiglio di Amm.ne provvederà, nella prima seduta utile, alla cooptazione dei membri mancanti da scegliere tra i delegati all'assemblea generale provenienti dalle stesse Assemblee parziali dei Consiglieri receduti dalla carica.

ART. 24

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta lo reputi utile o necessario, o quando ne sia fatta domanda da almeno 5 Consiglieri o dal Collegio Sindacale.

La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza.

In casi di urgenza, può farsi a mezzo telegramma da spedirsi almeno tre giorni prima.

Le adunanze sono valide quando intervenga la maggioranza dei membri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri presenti.

Normalmente avvengono per alzata di mano; debbono farsi per scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da uno solo dei Consiglieri presenti, o si tratti di nomina alle cariche sociali.

Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto del Presidente; in quelle segrete la parità comporta la riezione della proposta.

Il Consigliere che, senza giustificato motivo, manca a più di tre sedute consecutive, è considerato decaduto.

ART. 25

Il Consiglio di Amministrazione è investito della gestione del Consorzio e delibera tutti gli atti ed operazioni ordinarie e straordinarie di amministrazione che rientrino negli scopi consorziali, nonché per tutti gli atti non demandati dallo statuto all'approvazione dell'Assemblea, fatta eccezione soltanto per quelli che per disposizione di legge e dell'atto costitutivo siano riservati all'Assemblea.

Nomina i componenti delle Commissioni tecniche provinciali.

In particolare, altresì, il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine ai programmi per l'attuazione:

1. della difesa fitopatologica e relativa assistenza tecnica;
2. della difesa agrometeorologica;
3. dell'assistenza tecnico-agraria e meteorologica;
4. della realizzazione di strutture tecniche per la difesa delle colture da gelo, brina, grandine e siccità;
5. dell'impiego di mezzi aerei per programmi di difesa fitopatologica e di difesa dagli eventi meteorici;
6. dei servizi di informazione, di divulgazione e preparazione professionale;
7. dei contenuti di cui all'art. 8 della Legge regionale 3-2-82 n. 9;
8. dei contributi annui da erogare all'Associazione Nazionale dei Consorzi di difesa e all'Associazione Regionale dei Consorzi di difesa della Puglia.

Predisporre il bilancio preventivo e consuntivo secondo quanto previsto dall'art. 14 da sottoporre alla competente Assemblea.

Il Consiglio di Amministrazione determina, altresì, gli emolumenti per il Presidente ed i Vice Presidenti e l'importo dei gettoni di presenza per il Comitato Esecutivo.

ART. 26

Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente, dai 2 Vice Presidente e da 4 componenti eletti, nel suo seno, dal Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore del Consorzio è di diritto Segretario del Comitato esecutivo.

ART. 27

Il Comitato esecutivo compie tutti gli atti di ordinaria e di straordinaria amministrazione esclusi quelli attribuiti espressamente dallo Statuto al Consiglio di Amministrazione. In caso di atti straordinari dovuti a fatti di necessità e di urgenza il Comitato può esercitare i poteri del Consiglio con l'obbligo di sottoporre il provvedimento alla ratifica del Consiglio nella prima riunione immediatamente successiva.

In particolare al Comitato esecutivo sono affidati i seguenti compiti:

1. provvedere all'assunzione ed al licenziamento del personale;
2. stipulare consulenze con esperti e tecnici di elevata professionalità;
3. deliberare provvedimenti disciplinari nei confronti del personale;
4. stipulare contratti, accordi e convenzioni con Enti pubblici e privati;
5. sovrintendere all'acquisto di strumentazione ed attrezzature per attività consortili;
6. istituire borse di studio e premi per la formazione di personale qualificato da poter immettere eventualmente nei servizi consortili;
7. organizzare manifestazioni e convegni;
8. sviluppare le aziende pilote e campi sperimentali;
9. vigilare sui lavori per l'esecuzione di opere in concessione e per conto terzi.

ART. 28

Il Presidente presiede l'Assemblea dei soci, il Consiglio di Amministrazione, ha la rappresentanza legale del Consorzio e la firma sociale. Egli ha facoltà di transigere e di conciliare, di rilasciare quietanze liberatorie e di provvedere a quanto altro occorre per la esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Spetta al Presidente di promuovere le azioni davanti all'Autorità giudiziaria o amministrativa di qualsiasi ordine e grado e di nominare procuratori alle liti.

Nel caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente più anziano o, in mancanza, dall'altro Vicepresidente.

ART. 29

Al Consorzio è preposto un Direttore nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente, scelto possibilmente tra il personale del Consorzio con la qualifica più elevata.

Il Direttore è il capo del personale e sovrintende al funzionamento degli uffici; cura gli adempimenti relativi alle deliberazioni degli Organi del Consorzio ed esercita tutte le altre azioni e funzioni demandategli dai regolamenti; partecipa alle sedute degli Organi Sociali con funzione di Segretario; controfirma tutti gli atti e contratti e compie tutti gli atti relativi al funzionamento del Consorzio.

ART. 30

Il Collegio Sindacale, giusto quanto stabilito al comma 3 punto b), art. 12 D. Legs. N. 102/04 e dal Decreto MIPAF 30 agosto 2004, si compone di cinque membri effettivi, di cui:

tre nominati dall'Assemblea, anche non soci;
 uno nominato dal Ministero delle politiche agricole e forestali;
 uno nominato dalla Giunta Regionale della Puglia.

In assenza dell'assegnazione dei rappresentanti ministeriale e regionale, i relativi sindaci sono nominati direttamente dall'Assemblea.

L'Assemblea, altresì, nomina due sindaci supplenti.

Come previsto dall'art. 2460 del codice civile, le funzioni di Presidente del Collegio Sindacale saranno attribuite al rappresentante nominato dal Ministero.

In mancanza del rappresentante ministeriale assumerà la presidenza il rappresentante della Giunta Regionale. In mancanza di quest'ultimo, il Presidente sarà scelto dall'Assemblea.

I Sindaci durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.

I Sindaci partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ART. 31

Il Collegio dei Proviviri è costituito da tre persone elette dall'Assemblea anche al di fuori degli iscritti al Consorzio.

I Proviviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

ART. 32

Tutte le controversie che potessero insorgere fra iscritti oppure fra un iscritto ed il Consorzio, in dipendenza dell'esecuzione od interpretazione dello Statuto consortile, delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, escluse quelle che per legge non possono formare oggetto di compromesso, saranno deferite al giudizio del Collegio dei Proviviri, i quali decidono quali arbitri amichevoli compositori con dispensa da ogni formalità.

RISCOSSIONE DEI CONTRIBUTI CONSORTILI**ART. 33**

La riscossione dei contributi dei soci è effettuata in conformità alle norme vigenti.

Entro tre mesi dalla notifica del ruolo il socio interessato può ricorrere al Consiglio di Amministrazione per far correggere gli errori materiali.

Il Consiglio di Amministrazione deve pronunciarsi entro quaranta giorni dalla presentazione del reclamo, comunicando le proprie decisioni motivate all'interessato.

In mancanza di ciò il reclamo si intende accolto.

Il reclamo non sospende la riscossione dei contributi, ma se accolto dà diritto al rimborso di quanto indebitamente pagato.

ART. 34 - NORMA TRANSITORIA

I delegati all'Assemblea generale, con la quale si approva il presente statuto, restano in carica sino alla convocazione delle assemblee parziali che precedono l'assemblea generale, con la quale si provvederà al prossimo rinnovo delle cariche sociali.

ART. 35

Per tutto quanto non disciplinato dal presente statuto e dal regolamento valgono le norme di legge.



CONDIFESA FOGGIA

Consorzio di difesa delle produzioni
intensive della provincia di Foggia

Piazza Padre Pio
Nuovo Palazzo Caccavo, scala B
71100 - **FOGGIA**

tel. 0884.631807
fax 0881.686421

info@condifesafooggia.it



#LAgricolturaCura

www.condifesafooggia.it